

**Avv. Roberto Mascia**  
✉ Via Pessina n° 9 Cagliari (CA)  
☎ 0708000919 • Fax 0708000919  
Avv.robortomascia@pec.it

**Avv. Valeria Mereu**  
✉ Via Mazzini n° 18 Dolianova (CA)  
☎ 070742188 • Fax 070722188  
mereuavv.valeria@legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SARDEGNA  
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RICORSO INCIDENTALE**

di **PERRA FRANCO**, nato a Cagliari (CA) il 20 novembre 1968, residente in Sinnai (CA) nella Via Giorgione n° 27, Codice Fiscale PRR FNC 68S20 B354L, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, e di **TEGAS EVELINA**, in proprio ed in qualità di associata, nata a Talana (NU) il 17 luglio 1968, residente in Abbadia Lariana (LC), Piazza alla Stazione n° 6 B, Codice Fiscale TGS VLN 68L57 L036T, rappresentati e difesi, con poteri anche disgiunti, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dagli Avvocati Valeria Mereu (Codice Fiscale MRE VLR 68D43 B354T) e Roberto Mascia (Codice Fiscale MSC RRT 62R27 F979B), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberto Mascia in Cagliari nella Via Pessina n° 9;

**ricorrenti incidentali**

nel giudizio promosso con il n° 171 / 2017 da

**GHISU LAURA**, nata a Carbonia il 3 agosto 1976, Codice Fiscale GHS LRA 76M43 B745K, e **ANEDDA PIELUIGI**, nato a San Sperate l'11 settembre 1974 Codice Fiscale NDN PLG 74P11 I166F, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittore Davini e Marcelli Bazzoni ed elettivamente domiciliati in Cagliari, nella Via San Sebastiano da Civita n° 11, presso lo studio legale dell'Avv. Monica Macciotta;

**ricorrenti principali**

nei riguardi di

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari, Viale Trento n° 69; **resistente**
- **ASSESSORATO DELL'IGIENE e SANITÀ e DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona dell'Assessore in carica; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia Sau e Floriana Isola, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari, Viale Trento n° 69; **resistente**
- **FIORE MARIA MONICA LUISA, FIORE PAOLA VINCENZA GABRIELLA e MARI-NARO MARINA**, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Bettino Arru, Francesco Marinaro e Silvio Pinna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero n°65; **controinteressati**
- **VACCA CINZIA e PUDDU BARBARA**, rappresentate e difese dall'Avv. Silvio Pinna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero n°65;
- **PIRAS ANNALISA e CANEO RITA**, rappresentate difese dagli Avv.ti Roberta Patrizia Giannotte, Antonello Rossi e Nicola Ibba, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli

**ORIGINALE**

Avv.ti Antonello Rossi e Nicola Ibba, in Cagliari, Via Ada Negri n° 32; **controinteressate**

- **CORDA ANNA GIULIA**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Paba ed Antonello Rossi, ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio legale degli Avv.ti Antonello Rossi ed Elena Paba, in Via Ada Negri n° 32; **controinteressata**

- **CANU GIACOMINA**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oriana Ortisi e Luisa Pullara, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Luisa Pullara; **controinteressata**

- **ZARU MARCO, FRONGIA ANNA MARIA, FLAMMIA DONATA; BUTTU LUISA, SIRCA** Donatella, Fabiana **FOIS**; Monica **MELONI**, Angela **DELOGU ANGELA**, Manuela Emilia **PINNA**, Rosalba **FLORIS**; Gianmario **MANCA**, Monica **MELONI** Antonella **SIONI**, Matteo **STADERINI**; Eloisa **PILI**, Rodolfo **ROMAGNOLI**, Emilio **SECCHI**, Stefania **OLIA**; Rosanna **CANEO**, Maria Caterina **CARTA**; Carla **SERPI**, Sabrina **MATTA**, Alessandra **CONGIU**; Marcella **SECHI**, Irene **BRIGUGLIO**, Gianni **BRIGAGLIA**; Pinuccia **SCANU**, Maria Luisa **SANNA**, Enrico **CORONA**, Pia **VENERUSO**, Elena **FENU**, Alessandro **GORI**, Manuel **PIGA**, Anna Maria **DEPLANO**, Silvia **SERRA**, Maria Antonietta **SITZIA**, Manuela **LECCA**, Marcello **IBBA**, Melchiorre **BURRAI**, Angela **SCHIRRU**, Erika **SARRITZU**, Maria **RAFFONE**, Cinzia **PINNA**, Christian **MARONGIU**, Cristina **PIA**, Sara **FENU**, Sergio **ALLECA**, Giorgia **GIUA**, Maria Virginia **FAEDDA**, Anna Maria **CHERCHI**, Giuseppina **MANCA**, Iliaria **MANCA**, Vincenzo **TANCA**, Alessandro **CITIOLO**, Luigia Giuseppina **CARLINI**, Luisa **SALIS**, Sara **PIANA**, Teresa **VODRET**, Luciano **FRASSETTO**, Riccardo Salvatore **SIMULA**, Simonetta **SERRI**, Laura Maria **ULLU**, Valentina **ATZENI**, Anna Adele **MARRAS**, Patrizia **USAI**, Corrado **GIUA MARASSI**, Manuela Mattea **FALCHETTO**, Maria Loredana **CHESSA**, Daniela **SANNA**, Alessandro **SANNA**, Giuliana **MANCA**, Oriana **SPANO**, Graziano **CABRAS**, Sarah **MOCCI**, Saber **ABDALLA**, Rita **CASU**, Elena **LOCCI**, Angelica **LOSTIA**, Oqba **NASER**, Maria **SCHERMA**, Fabrizio **BUSINCO**, Paola **PETROMILLI**, Alessandra **PETROMILLI**, Francesca Antonia **MELIS**, Stefania **MURA**, Manuel **FODDAI**, Julia Anna Maria **ROCCA**, Franca **VACCA**, Francesca **CORRIAS**, Silvia **PINTUS**, Laura **COSSU**, Francesco **CORRIAS**, Manuela **BERGAMINI**, Luciana **ASUNI**, Maria Cristina **CABRAS**, Carla **LODDI**, Stefania **VINCI**, Chiara Angela Giulia **CARTA**, Dafne Caterina Giovanna **MERCENARO**, Veronica **TURINI**, Tullia **SANNA**, Francesca **DEMONTIS**, Maria Carla **FOIS**, Carla **FENU**, Maria Elisabetta **FENU**, Anna Maria **FENU**, Maria Paola **DELUSSU**, Giuliana **ORANI**, Eleonora **VULPES**, Gianfranco Ambrogio **ANGOTZI**, Giovanna **CUCCU**, Valentina **CAPPAL**, Alessandro **FENU**, Bianca Lina **BETTINI**, Francesco **DELIGIA**, Giorgio **DELOGU**, Francesca **SPANO**, Rosa **PISU**, Manuel **MURABITO**, Antonpietro **LOREFICE**, Elisabetta **COCCO**, Mauro **BITTI** e Pietro **Marruncheddu**; **controinteressati**

avente ad oggetto l'annullamento in via principale

1) della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario per

titoli per l'assegnazione di 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012, pubblicata sul supplemento straordinario n. 8 al bollettino n. 7 del 02.02.2017, limitatamente alla posizione e al punteggio attribuito ai ricorrenti sotto il profilo della mancata attribuzione agli stessi in forma associata della maggiorazione del 40% per la "ruralità" (fino al massimo ad essi spettante di 6,50 punti) prevista dall'art. 9, L. 221/1968 sul punteggio ad essi complessivamente spettante ed attribuito per l'esercizio professionale;

- 2) della determinazione n. 53 del 26.01.2017 dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale della Sanità di approvazione della graduatoria, pubblicata sempre sul BURAS, supplemento straordinario n. 8 al bollettino n. 7 del 02.02.2017;
- 3) degli eventuali ed ulteriori atti/verbali della Commissione esaminatrice (oltre ai verbali n. 1 del 11.09.2013, n. 2 del 17.09.2013 e 3 del 18.09.2013), ove esistenti e di cui si ignorano gli estremi (in quanto non indicati e pubblicati nel sito della Regione), con i quali, sia stato stabilito, in violazione dell'articolo 8, del bando di concorso, di non attribuire la predetta maggiorazione del 40% all'attività svolta dal farmacista rurale (fino al massimo di punti 6,50) in aggiunta al punteggio previsto per titoli professionali, qualora la somma dei punteggi spettanti (sia singolarmente che per la partecipazione in forma associata) raggiunga il punteggio massimo (35) previsto dal DPCM 298/1994 per i titoli professionali, quali atti presupposti che hanno portato alla mancata attribuzione del predetto punteggio ai ricorrenti;
- 4) In via meramente subordinata, del bando di concorso, limitatamente all'articolo 16, se e in quanto il richiamo in esso contenuto al DPR 21.08.1971, n. 1275 (e segnatamente articolo 7), regolamento di esecuzione della legge 02.04.68, n. 1968, legge abrogata per gli articoli relativi al servizio farmaceutico dall'art. 15, della L. 08.11.91, n. 362 (norme di riordino del servizio farmaceutico), debba intendersi come finalizzato alla reviviscenza e reintroduzione nel bando del contenuto di una norma non più vigente e per la parte operante tale richiamo.

\*\*\*\*\*

Con ricorso notificato a mezzo *pec* in data 3 marzo 2017, i ricorrenti principali, Signori Laura Ghisu e Pierluigi Anedda, hanno chiesto all'adito T. A. R. per la Sardegna il riconoscimento e la conseguente attribuzione, agli stessi, in forma associata, della maggiorazioni previste (nella misura del 40% e sino ad un massimo di 6,50 punti) dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1968 n° 221 e, per l'effetto, l'attribuzione del punteggio complessivo finale di punti 48 e la collocazione al primo posto della graduatoria definitiva unica dei vincitori del concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna approvata con Determinazione del Direttore del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, n° 53 del 26

gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.A.S., Supplemento Straordinario n° 8 al bollettino n° 7 del 2 febbraio 2017.

Con il presente atto i Signori Frano Perra ed Evelina Tegas si costituiscono nel presente giudizio con il ministero dei sottoscritti difensori e, nel contestare, fin d'ora, la domanda di parte ricorrente di retta ad ottenere l'attribuzione del primo posto nella graduatoria definitiva sopra richiamata, con il presente atto propongono, in via incidentale, domanda di annullamento di tutti gli atti oggetto del presente giudizio meglio indicati in epigrafe limitatamente alla posizione assegnata ai Signori Franco Perra ed Evelina Tegas, odierni ricorrenti incidentali, ossia, il 13° posto in ragione dei punti (erroneamente) assegnati dalla Commissione, pari a complessivi 43,25 punti, scaturenti dalla erronea ed illegittima mancata attribuzione del punteggio previsto dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 spettante alla Dott.ssa Evelina Tegas (quantificato dalla Commissione in complessivi 6,50 punti) in luogo dei voti loro spettanti, pari a complessivi 49,25, e del consequenziale posizionamento al primo posto o, comunque, ad altro immediatamente successivo al primo, della predetta graduatoria per le qui di seguito esposte ragioni di fatto e di diritto.

\*\*\*\*\*

Gli odierni ricorrenti incidentali hanno partecipato, in forma associata, al bando indetto con Determinazione n° 46 del 25 gennaio 2013 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale (**Doc. 1**) avente ad oggetto la formazione della graduatoria unica per l'assegnazione di complessive n° 90 sedi farmaceutiche individuate nell'Allegato D delle predetta Determinazione.

Il Bando, per quel che in questa sede unicamente rileva, all'art. 8 (Rubricato *Valutazione dei titoli*) stabiliva espressamente:

- a) che la valutazione dei titoli avrebbe avuto luogo secondo la disciplina a tal fine prevista « *dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n° 135* » (comma 1°);
- b) che la commissione avrebbe determinato « *i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente* » (comma 2°);
- c) che nel caso di partecipazione al concorso in forma associata ai sensi dell'art. 3 del bando, la valutazione dei titoli avrebbe avuto luogo « *sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n° 298 del 1994 per ciascuna voce* » (comma 4°).

Come si evince dalla semplice lettura del Verbale n° 3 redatto nella seduta del 18 settembre 2013 (**Doc. 2**), la Commissione, richiamata l'attenzione sui criteri stabiliti dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994 per la valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale, predisponendo uno schema (allegato al Verbale in quanto parte integrante e sostanziale) contenente: 1) l'indicazione dei coefficienti

numerici da applicare al fine della valutazione dell'esperienza professionale dei partecipanti; 2) i punteggi massimi astrattamente attribuibili alle singole figure professionali; 3) la chiara ed inequivocabile attestazione relativa alla maggiorazione del punteggio (nella misura del 40% e sino ad un massimo di 6,50 punti) prevista dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968 accompagnata dalla precisazione che la suddetta maggiorazione era « *dovuta ai soli farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali sussidiate per almeno 5 anni* » senza, peraltro, indicare o stabilire eventuali ulteriori limiti o condizioni di operatività della predetta norma.

In sede di applicazione della richiamata disciplina, la Commissione ha attribuito agli odierni ricorrenti il punteggio totale di **43,2500 punti** e la conseguente attribuzione in sede di formazione della graduatoria del 13° posto utile per l'assegnazione di una sede farmaceutica.

Come si evince dalla scheda di valutazione Prot. n° 000979 del 6 marzo 2013 (**Doc. 3**), l'attribuzione del suddetto punteggio scaturisce dalla (errata) sommatoria dei subtotali loro attribuiti in sede di valutazione dei titoli di studio e di carriera ed esperienza professionale ( $8,2500 + 35,0000 = 43,25$ ). Orbene, la lettura della predetta scheda di valutazione attesta inequivocabilmente l'attribuzione per l'esperienza professionale documenta dei seguenti punteggi:

- 1) al **Dott. Franco Perrà** di punti **22,5000** per i primi dieci anni di attività professionale, punti **1,8937** per i successivi dieci anni;
- 2) alla **Dott.ssa Evelina Tegas** di punti **22,5925** per i primi dieci anni di attività professionale, punti **3,6556** per i successivi dieci anni e, come indicato nella scheda, punti **6,50** a titolo di « *maggiorazione ruralità* ».

A fronte di siffatte valutazione, la Commissione, in conformità alle regole stabilite dalla *lex specialis* per la formazione della graduatoria, avrebbe dovuto sommare i punteggi attribuiti per l'esperienza professionale maturata ( $22,5000 + 1,8937 + 22,5925 + 3,6556 = 51,0478$ ) sino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n° 289 del 1994 per la suddetta voce (ossia, 35,00 punti) e sommare al punteggio massimo loro spettante (35 punti) la maggiorazione prevista dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1968 n° 221 nella misura accertata dalla Commissione pari a 6,50 punti.

Appare evidente, dunque, che la corretta applicazione della suddette regole avrebbe dovuto comportare l'attribuzione agli odierni ricorrenti di un punteggio complessivo pari a **49,75** ( $8,2500 + 35,0000 + 6,50 = 49,75$ ) in luogo dei 43,25 punti loro assegnati e la conseguente collocazione al primo posto nella graduatoria. L'erroneo e, comunque, illegittimo operato della Commissione legittima, dunque, la proposizione da parte degli odierni ricorrenti della domanda di annullamento degli atti indicati in epigrafe per le qui di seguito illustrate ragioni di

## DIRITTO

### I

Come si è avuto modo di osservare nella parte espositiva del fatto, il bando, all'art. 8, nel dare atto

che la valutazione dei titoli dei concorrenti avrebbe avuto luogo secondo la disciplina generale prevista dal « *DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n° 135* », riconosceva espressamente alla Commissione la possibile determinazione dei « *criteri per la valutazione dei titoli* » non indicati nel bando e/o dalla normativa vigente.

Come emerge dalla semplice lettura del Verbale n° 3 del 18 settembre 2013 (**Doc. 2**), la Commissione, con espresso riferimento ai criteri per la valutazione dell'esperienza professionale dei concorrenti, nel richiamare la disciplina a tal fine prevista dall'art. 5 del citato DPCM n° 289 del 1994, si è limitata a precisare che la « *maggiorazione di cui all'art. 9, della L. n. 221/1968 è dovuta ai soli farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali sussidiate per almeno 5 anni* », confermando, dunque, in conformità del dettato normativo, quale necessaria condizione richiesta per l'attribuzione della maggiorazione in discorso l'esperienza professionale maturata è quella indicata dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, ossia, l'aver prestato l'attività lavorativa in una farmacia rurale per almeno 5 anni. Detta conclusione trova, d'altro canto, valido conforto nello schema predisposto dalla stessa Commissione « *per una maggiore chiarezza ... contenente i criteri di valutazione sopra citati, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante ..* » nel quale l'indicazione dei punteggi massimi ivi rappresentati - lettere A), A1) e B) - stabiliti dalla normativa generale per le singole figure professionali ivi descritte contiene l'espressa attestazione della « *prevista maggiorazione del punteggio del 40% e fino ad un massimo di 6,5 punti* ».

La maggiorazione del punteggio nella misura stabilita dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, la contestuale assenza di qualsivoglia indicazione da parte della Commissione in merito ad eventuali limiti e condizioni non previsti dal bando né, tanto meno, dalla normativa di settore, escludono la possibilità di ipotizzare e/o interpretare la volontà della Commissione volta a contenere la suddetta maggiorazione entro i limiti del punteggio massimo stabiliti per l'esperienza professionale dei concorrenti.

In questa prospettiva, pertanto, il riconoscimento ad opera della Commissione del diritto in capo alla Dott.ssa Evelina Tegas della maggiorazione prevista dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 nella misura di 6,50 punti e la mancata attribuzione della stessa in sede di sommatoria dei relativi punteggi, salvo voler ipotizzare la presenza di un errore materiale, comporta inequivocabilmente l'illegittimità della scheda di valutazione, del pertinente punteggio e della graduatoria definitiva approvata con la menzionata Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell' Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, nella parte in cui colloca gli odierni ricorrente al 13° posto sulla scorta dell'errato punteggio di 43,25 anziché al primo in ragione del punteggio loro spettante (**49,75**) per palese violazione e falsa applicazione della *lex specialis* e, segnatamente, dell'art. 8 del Bando, dell'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, della Legge 8 novembre 1991 n° 362 e dell'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994, nonché per eccesso di potere, atteso che nessuna delle citate disposizioni di legge

né, tanto meno, il bando, contiene una norma che limiti o circoscriva la maggiorazione del punteggio prevista in favore dei farmacisti che abbiano prestato, per almeno cinque anni, la propria attività in un farmacia rurale, al raggiungimento in sede concorsuale dei 35 punti.

## II

Né, certamente, è possibile ritenere che il Bando abbia inteso limitare e circoscrivere la maggiorazione del punteggio stabilita del citato art. 9 della Legge n° 221 del 1968 entro i limiti del punteggio massimo previsto dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994 (ossia, 35 punti) in ragione del generico rinvio operato dall'art. 16 al D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968 n° 475) il cui art. 7, com'è ben noto, stabiliva che i « *punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione* ». Fermo restando che il generico rinvio al D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 e la sua prevista applicazione è, comunque, ancorata alla compatibilità con la disciplina stabilita dalla *lex specialis* che, come si è avuto modo di osservare, non prevede alcun limite all'applicazione dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968.

Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Legge 2 aprile 1968 n° 475 e, sono stati abrogati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 novembre 1991 n° 362, Legge il cui art. 4, comma 9°, ha rimesso la disciplina della « *composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi...* » ad altro provvedimento, il DPCM n° 298 del 1994, per l'appunto, che, guarda caso, non contiene affatto alcun limite all'applicazione delle maggiorazioni stabilite dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968.

In altre parole, il mero rinvio della disciplina contenuta nel D.P.R. n° 1275 del 1971 operato dall'art. 16 del Bando e la qui ipotizzata applicabilità del regime giuridico previsto dall'art. 7, appare, a nostro sommo avviso, non sostenibile in ragione della incontrovertibile presenza di un differente quadro normativo, di un diverso regolamento di attuazione (che, come si è già detto, non contiene alcuna limitazione o condizione ulteriore e diversa da quella stabilita dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968), dall'assenza di qualsivoglia espressa e contraria indicazione nel bando di concorso ma, e soprattutto, dall'assoluta incompatibilità di detto regime con la finalità che il Legislatore ha inteso perseguire con l'art. 11, comma 1°, del D.L. 24 gennaio 2012 n° 1, ossia, « *favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti ..*» attraverso la prevista partecipazione dei concorrenti in forma associata e della conseguente sommatoria dei titoli posseduti da ciascun concorrente al fine di poter acquisire un maggior punteggio.

Appare evidente, infatti, che contenere le maggiorazioni stabilite dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 entro il limite massimo previsto per l'esperienza professionale (35 punti) significherebbe, in buona sostanza, precludere la suddetta finalità dal momento che finirebbe con l'attribuire ai partecipanti il medesimo punteggio (35 punti) - facilmente raggiungibile in ragione del previsto cumulo

dei titoli - annullando totalmente, di fatto, le diverse esperienze professionali maturate, che nella prospettiva del Legislatore, invece, avrebbe dovuto incrementare il punteggio dei candidati proprio in ragione delle diverse esperienze professionali dei partecipanti.

Detta affermazione trova valido conforto nell'art. 6 del DPCM n° 289 del 1994, norma le cui previsioni sono chiaramente espressive di una ben precisa scelta nella quale le differenti esperienze professionali assumono rilevanza proprio ai fini dell'attribuzione dei punteggi della formazione delle graduatorie.

### III

La mancata attribuzione agli odierni ricorrenti delle maggiorazioni previste dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 spettanti alla Dott.ssa Tegas nella misura stabilita dalla Commissione di 6,50 punti, appare illegittima anche sotto altro e distinto profilo, ossia, per palese violazione e falsa applicazione della suddetta norma. Come è ben noto, infatti, la norma in discorso prevede una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale fino ad un massimo di punti 6,50 in favore espressamente in favore dei farmacisti che abbiano svolto attività per almeno 5 anni in una farmacia rurale.

Come si evince dal tenore letterale della citata norma, l'unica condizione richiesta per l'applicazione delle maggiorazioni ivi indicate è lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito di una farmacia rurale per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni. Appare evidente, dunque, sotto il profilo letterale, che la mancata indicazioni di qualsivoglia altra condizione limitativa non consente certamente di contenere le previste maggiorazioni all'interno dei punteggi massimi utilizzabili dalla commissione in sede di valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale. Infatti, l'espressione adoperata dal Legislatore « *maggiorazione del 40% sul punteggio* » è chiaramente sintomatica della volontà di incrementare il punteggio spettante al farmacista in virtù dell'esperienza professionale maturata nell'ambito della farmacia rurale indipendentemente dal valore numerico attribuitogli in sede di valutazione.

Detta prospettiva trova conforto anche nella normativa successiva all'entrata in vigore della Legge n° 261 del 1968 e, in particolare, nelle disposizioni contenute sia nella Legge 8 novembre 1991 n° 362 che nel DPCM n° 289 del 1994 dove, guarda caso, non è dato riscontrare alcuna norma quale quella presente nell'art. 7 del D.P.R. n° 1275 del 1971, la cui vigenza appare a nostro avviso difficilmente sostenibile proprio a fronte di una mutata disciplina e di un nuovo regolamento di attuazione che inevitabilmente hanno determinato la tacita abrogazione dell'art. 7 del D.P.R. n° 1275 del 1971.

Che le maggiorazioni del punteggio stabilite dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 non possano ritenersi contenute entro i punteggi massimi previsti per la valutazione dell'esperienza professionale lo dimostra, d'altro canto, la presenza nella legislazione di settore di disposizioni di legge che inequivocabilmente attestano la presenza di eccezioni alla regola generale del punteggi massimo stabilita



dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994. L'articolo Unico della Legge 25 giugno 1956 n° 587 (*Agevolazioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie*) prevede espressamente in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario. L'art. 1 della Legge 15 febbraio 1963 n° 149 (*Provvedimenti per i farmacisti profughi già titolari di farmacia*) prevedeva, a sua volta, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli una maggiorazione di tre punti per ogni commissario. Le citate disposizioni di legge e lo stesso art. 9 della Legge n° 289 del 1968 denotano chiaramente la presenza di chiare eccezioni alla regola generale (ma non assoluta) prevista dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1968, con l'ovvia conseguenza, dunque, che il punteggio massimo ivi previsto non può affatto precludere l'assegnazione di punteggi previsti da singole norme in aggiunta ai punteggi risultanti dalla valutazione dei titoli dei candidati da parte dei Commissari.

#### IV

Quand'anche si volesse, per assurdo, ipotizzare che l'art. 8, comma 4°, del bando nel prevedere che in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata la valutazione dei titoli avrebbe avuto luogo sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994/1994 abbia inteso contenere i punteggi stabiliti dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 entro il punteggio massimo stabilito dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994, siffatta interpretazione deve ritenersi, comunque, illegittima, alla luce della chiara posizione assunta dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n° 5676 del 22 ottobre 2015, ha inequivocabilmente affermato l'illegittimità della clausola del bando in virtù della quale « *la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta* ».

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 è « *lex specialis rispetto alla normativa generale - L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994 - non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art.9 L.n.221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario.... il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario* ».

La mancata attribuzione agli odierni ricorrenti del punteggio premiale quantificato dalla Commissione

in 6,50 spettante alla Dott.ssa Evelina Tegas in ragione delle previsioni del citato art. 9 della Legge n° 261 del 1968 - maggiorazione che, come precisato dal Consiglio di Stato, opera senza limitazioni sul punteggio conseguito dal concorrente in ragione dell'esperienza professionale maturata - comporta in tutta evidenza l'illegittimità della scheda di valutazione degli odierni ricorrenti, del pertinente punteggio e della graduatoria definitiva approvata con la menzionata Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, nella parte in cui colloca i ricorrenti al 13° posto sulla scorta dell'errato punteggio di 43,25 anziché al primo posto in ragione del punteggio loro spettante (**49,75**) in ragione della illegittimità del bando conseguente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, della Legge 8 novembre 1991 n° 362 e dell'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994.

\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Sul *fumus* si è già detto. Sul danno grave ed irreparabile ci limitiamo ad osservare che l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva comporta in ragione delle chiare previsioni dell'art. 10 del Bando lo svolgimento della successiva fase dell'interpello dei vincitori del concorso (secondo l'ordine loro attribuito dall'illegittimo operato della Commissione e dalla loro illegittima collocazione nella graduatoria) per l'assegnazione della sede farmaceutica, con l'ovvia conseguenza, pertanto, che in assenza di sospensione cautelare ai ricorrenti verrebbe preclusa la possibilità di indicare ed ottenere, per primi, o, comunque, tra i primi, l'assegnazione della sede farmaceutica loro prescelta e, comunque, a dover indicare, pena la decadenza, ex art. 12 del bando, nelle more del presente giudizio, una sede farmaceutica meno gradita, con conseguente assunzione peraltro dei costi necessari per l'apertura della farmacia meno gradita.

Si chiede, pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, concedere nelle more della decisione del merito del presente ricorso la sospensione dei provvedimenti impugnati.

#### **PQM**

i ricorrenti incidentali, come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, previa concessione delle misure cautelari, in accoglimento del presente ricorso incidentale Voglia annullare la Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.A.S., Supplemento Straordinario n° 8 al Bollettino n° 7 del 2 febbraio 2017, di approvazione della graduatoria unica definitiva dei vincitori del concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, finalizzata all'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n° 1 convertito in Legge del 34 marzo 2012 n° 27, e di tutti gli atti presupposti,

connessi e consequenziali e dello stesso bando (nei limiti delle censure dedotte) limitatamente alla posizione assegnata ai ricorrenti (13° posto con voti complessivi pari a 43,25) conseguente alla mancata attribuzione del punteggio previsto dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 e quantificato dalla Commissione in complessivi 6,50 con conseguente collocazione degli stessi in ragione del punteggio loro spettante, pari a complessivi 94,25 punti, al primo posto o, comunque, ad altro immediatamente successivo al primo, in ragione del punteggio sopra indicato .

Con vittoria di spesa, diritti ed onorari del giudizio.

:\*\*\*\*\*

Si producono, unitamente al presente ricorso, i seguenti atti:

- 1) Determinazione n. 53 del 26.01.2017 dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale della Sanità di approvazione della graduatoria, pubblicata sempre sul BURAS, supplemento straordinario n. 8 al bollettino n. 7 del 02.02.2017;
- 2) Verbale della Commissione contrassegnato con il n° 3 del 18 settembre 2013 completo di allegato schema;
- 3) Scheda di valutazione Prot. n° 000979 del 6 marzo 2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 e s.m.i. i sottoscritti difensori dichiarano che la presente causa è di valore indeterminabile e, pertanto all'atto dell'iscrizione della causa verrà corrisposto il contributo unificato nella misura prevista di € 650,00.

\*\*\*\*\*

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni della Segreteria relative al presente giudizio a mezzo fax alle seguenti utenze telefoniche: 0708000919 (Avv. Roberto Mascia) 070742188 (Avv. Valeria Mereu) ovvero ai seguenti indirizzi pec: avv.robortomascia@pec.it - mereuavv.valeria@legalmail.it

Cagliari, 1° aprile 2017

Avv. Valeria Mereu

Avv. Roberto Mascia